



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 89 DEL 21/05/2026

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA ISOLA PEDONALE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. PERIODO DAL 29 MAGGIO 2026 AL 30 AGOSTO 2026 - 4, 5, 6 E 11, 12, 13 SETTEMBRE 2026 COMPRESI. PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIABILITÀ.

Il Responsabile

PREMESSO CHE la Giunta Comunale, con deliberazione 60 del 19.05.2026, ha stabilito il periodo di svolgimento della consueta "isola pedonale" nel centro storico per l'anno corrente ossia da venerdì 29 maggio fino a domenica 30 agosto nonché nei giorni 4-5-6 e 11-12-13 settembre 2026 con la pedonalizzazione di alcune vie dalle ore 20.30 alle ore 02.30 del giorno successivo dal lunedì al sabato; alla domenica e festivi dalle ore 15.00 alle ore 02.30 del giorno successivo.

ATTESO che la circolazione all'interno dell'isola pedonale è disciplinata dalle Ordinanze nr. 108 del 8.6.2017 e nr. 127 del 29.06.2017 con particolare riguardo ai punti III (*periodo di vigenza* - settori 1-2 -3- 4 -6) e VI (*sosta e fermata*) il cui contenuti vengono qui interamente richiamati.

A PARZIALE modifica di quanto indicato al punto "VII) *domande di permesso*" dell'ordinanza 108/2017 e precisamente al periodo 5.I riguardante i permessi di transito nei settori 2 e 3 agli aventi diritto con tecnologia RFID.

CONSIDERATO che per la tutela della sicurezza delle persone e per la regolarità dei flussi pedonali e veicolari ed in particolare per i residenti del centro storico, si rende necessario attuare temporanei obblighi e divieti al transito su singole vie e piazze nonché la deviazione veicolare su alcune vie periferiche del capoluogo.

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i pedoni e per la circolazione stradale.

ATTESO che nulla osta allo svolgimento dell'evento e che tutte le vie/piazze in questione appartengono al demanio comunale.

RICHIAMATO il contenuto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 16.05.2024.

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del

codice della strada.

VISTE le ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione concernente la circolazione stradale.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2026 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

ORDINA

da venerdì 29 maggio 2026 a domenica 30 agosto 2026 (termine lunedì 31.08.2026 ore 02.30) nonché nei giorni 4-5-6 e 11-12-13 settembre 2026, dalle ore 20.30 alla ore 02.30 del giorno successivo, dal lunedì al sabato; alla domenica e festivi dalle ore 15.00 alle ore 02.30 del giorno successivo:

1. l'istituzione della c.d. **“isola pedonale” all'interno del centro storico del capoluogo** con chiusura della circolazione veicolare e la pedonalizzazione dell'area ricompresa nel predetto centro storico e precisamente nei settori 1-2-3-4-6 di cui all'ordinanza 108/2017;
2. l'attivazione dei varchi presidiati con telecamera (ZTL) di via Cavour e Barchette;
3. l'attivazione dei varchi di via O. Da Molin, Mazzini e Garibaldi mediante abbassamento delle sbarre dalle ore 20.30 alle ore 02.30 del giorno successivo;
4. l'accesso al settore 3 attraverso il varco di via Garibaldi ad opera dei veicoli autorizzati, mediante sistema di apertura con telecamera lettura targa OCR di cui all'ordinanza 127/2017.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito ai punti 1, 2, 3 e 4.

DEROGA

Al divieto di transito di cui ai punti precedenti i veicoli dei residenti nelle vie interessate all'evento e vie laterali accessibili dalle stesse, nonché ai mezzi adibiti a compiti di soccorso, di servizio pubblico, al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, ai servizi di polizia stradale, nel rispetto della norma di cui all'art. 141 comma 4° del CdS e nella rigida osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente atto; prescrizioni finalizzate ad evitare interferenze con lo svolgimento dell'evento.

E' data facoltà al personale di cui all'art. 12 del D,Lgs. 285/92, se presente in loco nell'espletamento del servizio viabilistico, in virtù della norma di cui all'art. 43 del vigente codice della strada, di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a

tutela della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.

La presente ordinanza è resa pubblica dalla data di pubblicazione all'Albo on-line del Comune nonché dalla data di apposizione idonea segnaletica verticale ossia almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, ad opera del personale incaricato (Cooperativa Blu).

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto prescritto nel presente atto. A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S..

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui al predetto all'art. 12 C.d.S., sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo

Si dispone:

Pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Piove di Sacco

Notifiche:

Albo

Originale Raccolta

Settore VI - sede

Settore IV - sede

Pro Loco di Piove di Sacco

Cooperativa Blu

Comando Carabinieri di Piove di Sacco

Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco

Sezione Polizia Stradale di Piove di Sacco

Distaccamento Vigili del Fuoco di Piove di Sacco

Pronto Soccorso Ospedale di Piove di Sacco

Associazione Agriambiente

Esa Service

Il Responsabile del Procedimento: Anna Giuliano

Il Responsabile
GIANNI MENEGHIN

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)